

# STATUTO

DELLA

Società dei Reduci Garibaldini

IN PISTOIA



PISTOIA

TIP. CACCIALLI & MONFARDINI

1895

---

---

SOCIETÀ REDUCI GARIBALDINI

# STATUTO

DELLA

## Società dei Reduci Garibaldini

IN PISTOIA



PISTOIA

Tip. CASALDI & MONFARDINI

1895



**STATUTO**  
DELLA  
**SOCIETÀ DEI REDUCI GARIBALDINI**  
**IN PISTOIA**



**TITOLO I.**

**ART. 1.** — È istituita in Pistoia una Associazione col titolo **Società dei Reduci Garibaldini**, della quale potranno far parte soltanto coloro che militarono sotto il comando di **Giuseppe Garibaldi**.

**ART. 2.** — La Società ha per scopo la mutua assistenza, la fratellanza, l'istruzione, l'emancipazione

materiale e morale del popolo, e' la conquista di tutti gli ideali pei quali operò e combattè **Garibaldi**.

ART. 3. — Chiunque desidera far parte della Società dovrà farne dimanda per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale (sentita la Commissione segreta di scrutinio) delibererà; e sollecitamente sottoporrà questa sua deliberazione all'assemblea per ottenerne l'approvazione.

ART. 4. — Non possono far parte della Società coloro che furono condannati per furto, frode, truffa, attentato ai buoni costumi; ed in generale tutti quelli che hanno contravvenuto alle leggi dell'onore e della moralità.

ART. 5. — I soci dovranno pagare Cent. 50 per tassa d'ammissione e Cent. 25 per tassa mensile.

ART. 6. — Perderà la qualità di Socio e dovrà essere immediatamente espulso dalla Società colui che per avventura si trovasse in condizioni da essere posto in qualcuno dei casi contemplati nel precedente Art. 4.

ART. 7. — Cesserà parimente di esser socio e perderà ogni diritto e beneficio, colui che si renderà moroso per tre mesi consecutivi al pagamento della tassa mensile, senza giustificare il suo ritardo; e se dentro il sesto mese non si sia posto in regola ed abbia saldato il suo debito.

ART. 8. — Il socio espulso o cancellato per le cause di cui sopra, non conserverà nessun diritto d'indennità o rimborso dei tributi pagati.

ART. 9. — Ogni socio che colpito da malattia sia reso inabile al lavoro, dopo il 3° giorno di malattia sarà soccorso a seconda dei mezzi di cui dispone la Cassa Sociale. — Il sussidio viene conferito con deliberazione del Consiglio Direttivo, salvo l'approvazione dell'Assemblea.

ART. 10. — Nessun socio avrà diritto al sussidio di cui sopra, se non dopo un Anno dalla data della sua ammissione, e purchè abbia domicilio o resi-

denza nel circondario pistoiese.

Art. 11. — I Soci hanno nelle discussioni la parola e il voto deliberativo, e sono eleggibili alle Cariche ed agli Uffici Sociali.

## TITOLO II.

Art. 12. — L'Associazione è diretta, rappresentata e amministrata da un Consiglio Direttivo, composto di

1. Presidente
2. Consiglieri
1. Segretario
1. Cassiere

Il Consiglio Direttivo nominerà pure un Ragioniere da scegliersi, possibilmente, nel

seno della Società — quando credesse nominarlo tra estranei, s'intende in questo caso che il Ragioniere non debba aver voto deliberativo nelle deliberazioni.

**ART. 13.** — Il Consiglio Direttivo sta in carica un Anno dal giorno della sua elezione e ciascun membro può essere anche rieletto.

**ART. 14.** — Le elezioni si faranno ogni anno in Assemblea generale nel mese di Gennaio, con schede segrete, ed a maggioranza di voti.

**ART. 15.** — Il Consiglio Direttivo è incaricato dell'amministrazione e buon andamento della Società; si riunisce dietro invito



del presidente, o di chi ne fa le veci, e delibera a maggioranza di voti — le sue deliberazioni sono esecutive salvo l'approvazione dell'Assemblea nei casi contemplati dal presente Statuto.

Art. 16. — Il Consiglio Direttivo provvede alla esecuzione delle Deliberazioni dell'assemblea, ha facoltà di nominare tra i Soci, una o più Commissioni per l'andamento e disbrigo degli affari.

Nomina il medico per la cura dei Soci infermi, ove occorra: redige Regolamenti speciali per l'esecuzione dello Statuto, i quali però dovranno esser sot-

toposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17. — Tutte le cariche ed Uffici Sociali non possono esser conferite che ai soci; sono onorifiche e gratuite

### TITOLO III.

Art. 18. — L'assemblea Generale terrà delle Sedute ordinarie e straordinarie presiedute dal presidente o da chi ne faccia le veci.

Se il presidente è assente o impedito lo sostituirà il Consigliere più anziano, od altro membro del Consiglio.

Art. 19. — Le Sedute ordinarie avranno luogo ogni anno nella

prima quindicina di Gennaio per l'elezioni e per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo; e le straordinarie quando il bisogno lo richieda dietro invito del presidente che ne fa l'ordine del giorno.

Art. 20. — Durante la seduta non è permesso trattare materie che non sieno poste all'ordine del giorno.

Art. 21. — Non si potrà prendere validamente alcuna deliberazione se non saranno presenti almeno un quarto dei soci più uno quando però l'assemblea fosse nuovamente convocata per lo stesso oggetto, si potrà la seconda volta deliberare qualunque sia il loro

numero; le Deliberazioni saranno prese alla maggioranza dei presenti.

#### TITOLO IV.

ART. 22. — È obbligo dei Soci d'assistersi reciprocamente in caso di malattia, e prestarsi gli ultimi Uffici Funebri.

ART. 23. — La Società rispettando nei Soci ogni idea religiosa, interverrà ufficialmente colla Bandiera Sociale soltanto alle onoranze Funebri puramente Civili.

ART. 24. — Quando la Società ne sia richiesta da chi ne abbia il diritto, dovrà provvedere a proprie spese al trasporto del-

la salma del Socio, ma però in forma civile e fino a dargli sepoltura.

In questo caso è dovere ed obbligo dei Soci d'intervenire ai funerali.

---

Approvato nell'Adunanza del  
di 3 Agosto 1895.

### Il Consiglio Direttivo

TESI Avv. GIUSEPPE, *Presidente*

AGOSTINI Ing. MARIO | *Consig.*

BOCCACCINI TELEMACO

GHERARDINI AUGUSTO, *Cassiere*

TESI GUIDO, *Segretario*

